

VERBALE DI ACCORDO

In data 3 Febbraio 2020 presso la sede della segreteria nazionale FISACAT CISL, sita in Via dei Mille 56 a Roma, si sono incontrati:

Ladisa s.r.l. rappresentata dai Sigg.ri Sebastiano Ladisa in qualità di socio titolare ed Irpinio Giuseppe in qualità di Responsabile Risorse Umane;

Filcams Cgil Nazionale rappresentata dal Sig. Giovanni Dalò.

Fisacat Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Marco Demurtas e da Luigi Spinzi per la Segreteria Regionale Puglia.

Uiltucs Nazionale rappresentata dal Sig. Giuseppe Zimmari, e da Elena Cannone per la Segreteria Regionale Puglia.

Premesso che:

- a) La Ladisa s.r.l. (d'ora in poi definita "la Società") ha sede legale a Bari in Via G.Lindemann 5/3-5/4, conta ad oggi un organico totale di 3.624 dipendenti a tempo indeterminato operanti nei settori della ristorazione collettiva e dei servizi di pulizia e di supporto;
- b) La Società con comunicazione del 13 dicembre 2019 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ex legge 223/91 dichiarando un esubero complessivo di 325 lavoratori operanti alle proprie dipendenze;
- c) La Società nel corso dell'esame congiunto ha rappresentato alle OO.SS. le motivazioni che sono alla base dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, ex legge 223/91, già ampiamente descritte nella comunicazione del 13 dicembre 2019, e le Parti si sono confrontate con l'obiettivo comune di ricercare soluzioni condivise e non traumatiche;
- d) Le OO.SS., in modo unitario, richiedono che – ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91 – al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, la procedura avviata dall'azienda il 13 dicembre 2019, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, si attui attraverso l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e funzionali dell'azienda.

Tutto ciò premesso le parti raggiungono il seguente accordo:

1. A seguito del confronto tra le Parti sull'analisi degli esuberanti individuati dall'azienda e sulla percorribilità di soluzioni alternative ai licenziamenti, l'esubero complessivo viene ridotto al numero complessivo massimo di 110 lavoratori;
2. Su richiesta delle OO.SS., le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 223/91, la procedura avviata dalla società con lettera del 13 dicembre 2019 (che qui si intende integralmente richiamata), si attui attraverso l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento;
3. La Società si riserva di valutare le manifestazioni di adesione volontaria alla procedura da parte dei lavoratori anche in base alle esigenze tecniche, produttive ed organizzative;
4. La Società, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e funzionali dell'Azienda, riconoscerà a tutti i lavoratori/lavoratrici che manifestano la volontà di cessare il rapporto di lavoro, un incentivo all'esodo, ai sensi dell'art. 17 del D.pr917 del 86 Tassazione separata il cui ammontare è

A) per tutti i lavoratori: n° 8 mensilità della retribuzione mensile lorda percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;

in aggiunta:

B1). € 130 per ogni anno di anzianità (la frazione di anno verrà arrotondata all'intero) per ciascun lavoratore con contratto a tempo parziale superiore a 24 ore settimanali;

B2). € 78 per ogni anno di anzianità (la frazione di anno verrà arrotondata all'intero) per ciascun lavoratore con contratto a tempo parziale pari o inferiore a 24 ore settimanali;

5. Su richiesta delle OO.SS., le Parti concordano che saranno attivati confronti negoziali finalizzati alle intese con le OO.SS. territoriali, in tutte le province che ne faranno richiesta, su organizzazione del lavoro, organici ed orari. Tali confronti si terranno comunque prima di procedere, con i lavoratori aderenti, alla sottoscrizione degli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro. Il coinvolgimento delle OO.SS. territoriali dovrà avvenire precedentemente l'individuazione dei lavoratori destinatari del licenziamento, così da poter valutare l'impatto delle eventuali uscite sui carichi di lavoro, sugli organici e sull'organizzazione del lavoro al fine di individuare congiuntamente le azioni correttive da applicare;
6. Le parti convengono che i verbali di risoluzione dei rapporti di lavoro verranno sottoscritti presso la sede sindacale delle OO.SS. firmatarie del presente a cui il lavoratore avrà conferito il mandato;
7. Le Parti convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 maggio 2020 al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e degli impegni condivisi con il presente accordo;
8. Le parti concordano che la presente procedura terminerà il 30 settembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 Legge 223/91 e indipendentemente dal fatto che il numero di licenziamenti risulti, al termine della procedura, inferiore all'esubero identificato nel presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura prevista dall'art. 4 Legge 223/91 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4 Legge 223/91.

LADISA s.r.l.



Filcams CGIL Nazionale
Fiscascat CISL Nazionale
Uiltucs Nazionale

